

Causa C-314/19

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

16 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Corte
superiore di giustizia di Castiglia-La Mancia, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

12 marzo 2019

Ricorrente:

R.C.C.

Resistente:

M.O.L.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso per impugnazione di licenziamento di un'impiegata notarile.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Accertare se la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, sia applicabile a un'impiegata notarile.

Il fondamento giuridico è costituito dall'articolo 267 TFUE.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23[CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti], e pertanto il contenuto della direttiva, siano applicabili a una fattispecie nella quale il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale – essendo tale rapporto disciplinato in generale dalla normativa sul lavoro e in particolare da un contratto collettivo settoriale –, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l'attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti; articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

- Ley de 28 de mayo 1862, Orgánica del Notariado (legge organica del 28 maggio 1862 sul notariato).

Articolo 1: «Il notaio è il funzionario pubblico autorizzato dalla legge a conferire pubblica fede ai contratti e agli altri atti extragiudiziali.

In tutto il Regno esiste un'unica classe di tali funzionari».

- Decreto de 2 de junio de 1944 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado (decreto del 2 giugno 1944 recante approvazione definitiva del regolamento sull'organizzazione e il regime del notariato), come modificato dal regio decreto del 19 gennaio 2007, n. 457, e dal Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo, sobre demarcación notarial (regio decreto del 6 marzo 2015, n. 140, sui distretti notarili).

Articolo 69: «[Si intende per ufficio pubblico il] complesso delle risorse materiali e umane organizzate per il conseguimento di tale finalità [di servizio pubblico notarile]».

Articolo 272: «Il repertorio notarile è costituito dagli atti pubblici e altri documenti in esso annotati annualmente (...)».

– Estatuto de los Trabajadores (Statuto dei lavoratori)

Articolo 44

«1. Il cambio di proprietà di un'impresa, di uno stabilimento o di un'unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, e il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro attinenti al contratto di lavoro e alla previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni, alle condizioni stabilite dalla normativa specifica applicabile, e, in generale, tutti gli obblighi in materia di protezione sociale complementare assunti dal cedente.

2. Ai fini del presente articolo sussiste cessione di impresa quando il trasferimento ha per oggetto un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come complesso di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria».

Articolo 51, comma 1: «Ai fini di quanto disposto nella presente legge, per licenziamento collettivo si intende la cessazione di contratti di lavoro basata su cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione (...)».

Articolo 52, lettera c): «[La cessazione del contratto di lavoro può essere pronunciata] quando ricorra una delle cause previste all'articolo 51, paragrafo 1, e la cessazione riguardi un numero [di lavoratori] inferiore a quello stabilito da tale disposizione».

Articolo 53

«1. L'adozione dell'accordo di cessazione ai sensi dell'articolo precedente è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta al lavoratore dei motivi del licenziamento;
- b) messa a disposizione del lavoratore, contestualmente alla comunicazione scritta, di un indennizzo corrispondente a 20 giorni di retribuzione per anno di servizio, indennizzo calcolato pro rata su base mensile per i periodi inferiori ad un anno, fino a un massimo di 12 mensilità».

Articolo 56

«1. Qualora il licenziamento sia dichiarato illegittimo, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla notifica della sentenza, può optare tra la reintegrazione del lavoratore nell'impresa e il pagamento di un indennizzo equivalente a 33 giorni di retribuzione per anno di servizio, essendo contabilizzati pro rata su base mensile i periodi inferiori ad un anno, fino ad un massimo di 24 mensilità. La scelta dell'indennizzo determina l'estinzione del contratto di

lavoro, che s'intende prodotta alla data della cessazione effettiva dalle funzioni».

- Convenio Colectivo para empleados de notarías del Colegio notarial de Albacete (contratto collettivo degli impiegati notarili del Collegio notarile di Albacete) (abrogato nel 2010).

Articolo 16: «Il contratto di lavoro è sospeso o si estingue per le cause stabilite dagli articoli 45 e 49 dello Statuto dei lavoratori.

Ciononostante, il notaio, all'atto di assumere la titolarità di una sede notarile, subentra nei rapporti di lavoro del suo predecessore, ove la legislazione vigente lo consenta, o indennizza, con le modalità definite per ciascun caso dal diritto positivo in vigore, l'impiegato o gli impiegati non confermati.

(...)».

- Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado (contratto collettivo nazionale dei notai e degli impiegati notarili) (BOE del 23.8.2010).

Articolo 55: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro per trasferimento del notaio o suo collocamento in aspettativa per motivi personali, l'impiegato ha diritto all'indennizzo previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di trasferimento o cessazione per cause oggettive [fissato attualmente in 20 giorni di retribuzione per anno di servizio e calcolato pro rata su base mensile per i periodi inferiori ad un anno, fino a un massimo di 12 mensilità, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 52, lettera c), dello Statuto dei lavoratori], in funzione del tempo effettivo di prestazione di servizi per il notaio cessante. Non vi è luogo all'indennizzo ove ricorra una delle seguenti circostanze:

in caso di associazione tra notai, se il rapporto di lavoro dell'impiegato prosegue con gli altri titolari;

se, prima o contemporaneamente al trasferimento, l'impiegato conclude un accordo con un altro notaio per continuare a lavorare;

se l'impiegato segue il titolare presso la sua nuova sede di lavoro.

(...)».

- II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado (contratto collettivo nazionale dei notai e degli impiegati notarili) (BOE del 16.9.2017).

Articolo 50: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro per trasferimento (implicante il cambio di residenza) del notaio o suo collocamento in aspettativa per motivi personali, l'impiegato ha diritto all'indennizzo

previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di trasferimento o cessazione per cause oggettive [fissato attualmente in 20 giorni di retribuzione per anno di servizio e calcolato pro rata su base mensile per i periodi inferiori ad un anno, fino a un massimo di 12 mensilità, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, o all'articolo 52, lettera c), dello Statuto dei lavoratori], in funzione del tempo effettivo di prestazione di servizi per il notaio cessante. Non vi è luogo all'indennizzo ove ricorra una delle seguenti circostanze:

- 1) in caso di associazione tra notai, se il rapporto di lavoro prosegue con gli altri titolari;
- 2 se, prima o contemporaneamente al trasferimento, l'impiegato conclude di propria iniziativa un accordo con un altro notaio per continuare a lavorare, a condizione che quest'ultimo riconosca l'anzianità ai fini dell'indennizzo;
3. se l'impiegato segue il titolare presso la sua nuova sede di lavoro.

(...)

- Sentenze del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 15 dicembre 2004 e del 23 luglio 2010.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La sig.ra R.C.C, ricorrente nel procedimento principale, ha lavorato presso la sede notarile di Piedrabuena dal 7 febbraio 1979 al 16 giugno 2017, prestando i propri servizi per i diversi notai che in tale periodo ne hanno ricoperto la titolarità.
- 2 Il 13 gennaio 2016, la titolarità di detta sede è stata assunta dalla sig.ra M.O.L, resistente nel procedimento principale. Il 16 giugno 2017 la sig.ra R.C.C ha ricevuto una lettera di licenziamento dalla sig.ra M.O.L., nella quale si affermava che il licenziamento era dovuto a cause economiche, se ne riconosceva l'illegittimità e si calcolava pertanto l'indennizzo dovuto.
- 3 La sig.ra R.C.C ha proposto un ricorso per impugnazione di licenziamento dinanzi al Juzgado de lo Social n. 2 di Ciudad Real (Tribunale del lavoro n. 2 di Ciudad Real), con cui chiedeva che fosse dichiarata la nullità o, in subordine, l'illegittimità del licenziamento. Ella sosteneva tra l'altro che, ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto, si doveva fare riferimento alla data in cui aveva iniziato a lavorare presso la sede notarile, e non a quella in cui aveva iniziato a lavorare per la sig.ra M.O.L.
- 4 Il Juzgado de lo Social n. 2 de Ciudad Real ha respinto il ricorso con sentenza del 7 marzo 2018. In tale sentenza, pur riconoscendo l'illegittimità del licenziamento, si considera che, ai sensi del contratto collettivo vigente, la data cui deve farsi riferimento per il calcolo dell'indennizzo è quella del 13 gennaio 2016.

- 5 La sig.ra R.C.C ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha. Detto giudice nutre dubbi in ordine all'applicabilità della direttiva 2001/23/CE al caso di specie, aspetto decisivo per stabilire l'anzianità che deve esser conteggiata ai fini del calcolo dell'indennizzo, e ha quindi deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 La ricorrente sostiene, tra l'altro, che la data di riferimento per il calcolo dell'indennizzo è quella del 7 febbraio 1979, mentre la resistente ritiene che la data pertinente a tal fine sia quella del 13 gennaio 2016.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio spiega che, in Spagna, il notaio è un funzionario pubblico che accede alla professione mediante concorso ma riveste al contempo la qualità di datore di lavoro dei lavoratori alle sue dipendenze, con i quali stipula contratti di lavoro soggetti a tutta la legislazione giuslavoristica generale e dell'Unione, e deve essere iscritto presso il Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (regime speciale di previdenza sociale dei lavoratori autonomi) (RETA). Inoltre, i notai concludono con i loro dipendenti, tramite i rispettivi rappresentanti, contratti collettivi di lavoro, a livello locale fino al 2010 e a livello nazionale a partire da tale anno.
- 8 Quando un notaio lascia la sede, per trasferimento o collocamento a riposo, il suo successore, che può decidere se proseguire o meno l'attività nel medesimo spazio fisico, deve conservare per 25 anni l'archivio («repertorio») del predecessore, rilasciando, su richiesta degli utenti, copie e certificati degli atti rogati dal notaio precedente, e di norma (ma senza che esista alcun obbligo legale in tal senso) il personale e l'attrezzatura, che costituiscono il cosiddetto «ufficio pubblico», vengono mantenuti dal nuovo titolare. Non esiste alcuna norma speciale esplicita, né alcuna norma di contratto collettivo, relativa alla situazione del personale in caso di licenziamento, salvo nei casi di trasferimento del notaio o di suo collocamento in aspettativa per motivi personali.
- 9 Il giudice del rinvio ritiene che nel caso di specie ricorra un licenziamento oggettivo, per cause economiche – pertanto non conseguente al trasferimento del notaio titolare ad altra sede –, cui sono indubbiamente applicabili le norme generali relative a tale categoria di licenziamento e in relazione al quale occorre stabilire l'anzianità computabile, a prescindere dalla circostanza che il licenziamento sia legittimo o meno, dato che in entrambi i casi sorge il diritto all'indennizzo, calcolato in base alla retribuzione effettiva del lavoratore e alla sua anzianità, entro determinati limiti a seconda che il licenziamento sia legittimo o meno.

- 10 Il giudice del rinvio osserva che, considerando che la ricorrente ha lavorato ininterrottamente dal 7 febbraio 1979 per conto dei vari notai succedutisi nella sede notarile di Piedrabuena, essendo vincolata ai medesimi da un normale rapporto di lavoro subordinato e prestando i propri servizi presso la stessa sede di lavoro, che la sua anzianità di servizio le è stata riconosciuta dai precedenti titolari della sede, e che dal 13 gennaio 2016 la sua datrice di lavoro è la sig.ra M.O.L., nuova titolare della sede, la quale ha rilevato il personale che lavorava per il precedente notaio titolare di detta sede, nel medesimo luogo di lavoro, presso il quale è conservato il repertorio, e con i medesimi elementi materiali, senza riconoscere detta anzianità, e successivamente ha deciso di licenziare la lavoratrice per cause economiche, sorge il dubbio se tale fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, ai sensi del quale essa si applica «ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
- 11 Il giudice del rinvio rileva che, qualora il ricorso per impugnazione di licenziamento fosse accolto e si ritenesse che la direttiva 2001/23/CE sia applicabile al caso di specie, la data pertinente per determinare l'anzianità ai fini del calcolo dell'indennizzo sarebbe quella del 7 febbraio 1979, conformemente a quanto disposto da detta direttiva. Esso ricorda inoltre che la normativa generale nazionale sul lavoro non esclude il personale di cui trattasi dall'ambito di applicazione della legislazione giuslavoristica e che i contratti collettivi (i quali non possono comunque porsi in contrasto con la legge né con il diritto dell'Unione) disciplinano soltanto la situazione derivante dalla cessazione del contratto conseguente al trasferimento del notaio ad altra sede.
- 12 Infine, il giudice del rinvio fa riferimento alla rara giurisprudenza nazionale esistente in materia di rapporti di lavoro tra i notai e i loro dipendenti. Esso menziona, da un lato, la sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 15 dicembre 2004, in cui, facendo riferimento a una disposizione del Reglamento Notarial (regolamento notarile) del 1956, è stato affermato che detta disposizione deve intendersi «necessariamente abrogata quanto meno a partire dall'approvazione dello Statuto dei lavoratori, la cui disposizione abrogativa ha privato di effetti tutte le disposizioni incompatibili con tale legge. Tra i rapporti di lavoro speciali di cui all'articolo 2 non figura quello degli impiegati notarili e tra le cause di estinzione elencate all'articolo 49 non figura la cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro, salvo nelle ipotesi di collocamento a riposo o decesso e in quelle che danno luogo alla cessazione per cause oggettive nei casi previsti agli articoli 51 e 52, lettera c), dello Statuto dei lavoratori. Ciò significa che restano in vigore soltanto le disposizioni [del decreto con cui si approva il regolamento notarile] compatibili con la disciplina del rapporto di lavoro dettata dallo Statuto, e quelle relative alla cessazione del contratto non rientrano in tale ipotesi». D'altro canto, il giudice del rinvio richiama la sentenza del Tribunal

supremo del 23 luglio 2010, nella quale è stato dichiarato che la natura giuridica della funzione pubblica esercitata dal notaio «non fa venir meno la sua qualità di datore di lavoro quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello Statuto dei lavoratori, cosicché egli deve assolvere gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla legislazione giuslavoristica (...)», ma in cui più avanti si afferma tuttavia che «il notaio non è il titolare di un'organizzazione di risorse umane e materiali che, con il trasferimento della titolarità dell'Ufficio corrispondente presso il quale egli ha esercitato la propria funzione pubblica, possa dare luogo a un fenomeno di successione di imprese, dato che i successivi incarichi e conseguenti trasferimenti dipendono dal governo nazionale e il notaio non diventa, per effetto della sua assegnazione ad una specifica sede notarile, il titolare del complesso organizzativo che caratterizza quest'ultima, bensì un mero depositario del relativo repertorio nonché semplice rappresentante e direttore della funzione pubblica – che non è servizio pubblico in senso stretto – esercitata in tale sede».